



Policy per la classificazione della clientela

Rif. SC45 – Vers. 1.0 del 21.11.2018

Sede Legale in Empoli (FI) – 50053 – via Cherubini 99, società per azioni, appartenente al Gruppo Invest Banca e soggetta alla direzione e coordinamento di Invest Banca S.p.A., iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 03814760108, R.E.A. FI 62509 Codice Fiscale e Partita IVA 03814760108, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 4.011.418 , iscritta all’Albo delle SIM al n. 179 n. 12566 a seguito di delibera CONSOB del 23/05/2000.

SOMMARIO

Cronistoria Aggiornamenti	3
1. PREMESSA	4
2. CATEGORIE DI CLIENTELA E TUTELE ACCORDATE.....	6
2.1 Controparti Qualificate.....	6
2.2 Clienti Professionali	7
2.2.1. <i>Clienti Professionali di Diritto “privati”</i>	<i>8</i>
2.2.2. <i>Clienti Professionali su Richiesta “privati”</i>	<i>8</i>
2.2.3. <i>Clienti Professionali di Diritto “pubblici”</i>	<i>9</i>
2.2.4. <i>Clienti Professionali su Richiesta “pubblici”</i>	<i>9</i>
2.3 Clienti al Dettaglio	10
2.4 Sintesi dei principali livelli di tutela applicabili ai Clienti al Dettaglio, ai Clienti Professionali e alle Controparti Qualificate	10
3. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	14
3.1 Comunicazione alla Clientela della classificazione attribuita	14
3.2 Variazione della classificazione attribuita	14
3.2.1. <i>Modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente: da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale su Richiesta o da Cliente Professionale di Diritto a Controparte Qualificata (upgrade).....</i>	<i>15</i>
3.2.2. <i>Modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente: da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio (downgrade).....</i>	<i>16</i>
3.2.3. <i>Modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente: da Controparte Qualificata a Cliente Professionale o a Cliente al Dettaglio (downgrade).....</i>	<i>17</i>
ALLEGATO 1.....	18
ALLEGATO 2.....	19
ALLEGATO 3.....	20
ALLEGATO 4.....	22
ALLEGATO 5.....	23
ALLEGATO 6.....	24

Cronistoria Aggiornamenti

Versione	Data	Approvazione	Modifiche/aggiornamenti
1	21.11.2018	C.d.A.	Approvazione <i>Policy</i> classificazione della Clientela

1. PREMESSA

Invest Italy SIM S.p.A. (la “**Società**” o “**Invest Italy**”) è una società di intermediazione mobiliare appartenente al gruppo (il “**Gruppo**”) facente capo a Invest Banca S.p.A., soggetta alla direzione e coordinamento di Invest Banca S.p.A. (“**Invest Banca**” o la “**Capogruppo**”).

La presente *policy* (la “**Policy**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Invest Italy con delibera adottata nella seduta del 21.11.2018 ed ha lo scopo di illustrare la politica che Invest Italy adotta in materia di classificazione della Clientela (come *infra* definita) nei confronti della quale presta attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori.

Il *target* di clientela della Società è rappresentato da clienti “*corporate*”, istituzionali (c.d. clienti professionali di diritto privati o pubblici) nonché dai soggetti che si qualificano come investitori professionali su richiesta (privati o pubblici).

In particolare, la presente *Policy* definisce:

- i criteri per la classificazione della Clientela e le modalità di comunicazione dell’avvenuta classificazione;
- le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione da parte della Clientela;
- le modalità di gestione della variazione della classificazione per iniziativa della Società.

La classificazione della Clientela è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio o attività di investimento o servizio accessorio, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato alla Clientela, gli obblighi che devono essere assolti dall’intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La Società ha quindi l’obbligo:

- di classificare la propria Clientela, attuale e potenziale, così da modulare, a seconda della categoria di appartenenza, il livello di protezione (rispettivamente massimo, intermedio o minimo) e le regole di condotta nei confronti dei Clienti (come *infra* definiti);
- di informare la Clientela stessa della categoria assegnata e del diritto a richiedere una classificazione differente. Il Cliente ha infatti diritto a richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono maggiori livelli di tutela (ad esempio da Cliente Professionale (come *infra* definito) a Cliente al Dettaglio (come *infra* definito)) sia verso minori forme di tutela ((ad esempio da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale);
- di notificare ai Clienti esistenti la nuova riclassificazione assegnata alla luce della normativa applicabile (vedi *infra*).

Nella presente *Policy* sono di conseguenza definiti:

- le categorie di clienti previste dalla normativa applicabile ed i criteri di classificazione;
- i differenti livelli di protezione dei Clienti;
- le modalità di comunicazione dell’avvenuta classificazione;

- le regole di modifica del livello di protezione.

Spetta alla Funzione *Compliance* esternalizzata alla Capogruppo Invest Banca S.p.A. apportare alla presente *Policy* ogni modifica necessaria od opportuna al fine di allinearne il contenuto e le relative previsioni alla normativa, europea e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ed agli orientamenti espressi dalle Autorità europee e/o nazionali competenti in materia.

In particolare, la presente *Policy* è adottata in attuazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, (i) nella Direttiva 2014/65/UE (“**MiFID 2**”); (ii) nel Regolamento (UE) 2017/565 di attuazione alla MiFID 2 (il “**Regolamento Delegato**”); (iii) nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 a seguito delle modifiche apportate con il recepimento della MiFID 2 (il “**TUF**”); e (iv) nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “**Regolamento Intermediari**”), come successivamente modificati e integrati.

La presente *Policy* tiene inoltre conto (i) degli orientamenti forniti dall’*European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”) (¹) e (ii) delle comunicazioni e raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalla CONSOB.

A partire dalle informazioni contenute nella *Policy*, sono predisposte ed eventualmente aggiornate le descrizioni di sintesi della stessa che vengono fornite dalla Società alla clientela nell’ambito dell’informativa precontrattuale. La presente *Policy* viene rivista con periodicità annuale ovvero ogni qualvolta sia necessario.

¹ In particolare, cfr. le Q&A “on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” dell’ESMA, ultimo aggiornamento 3 ottobre 2018 (le “**Q&A on Investor Protection and Intermediaries Topics**”).

2. CATEGORIE DI CLIENTELA E TUTELE ACCORDATE

L'Articolo 4, paragrafo 1, n. 9) della MiFID 2 definisce come "**Cliente**"⁽²⁾ ogni "*persona fisica e giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o accessori*"⁽³⁾.

A tal proposito, la normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di Clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- Controparti Qualificate (come *infra* definite);
- Clienti Professionali;
- Clienti al Dettaglio.

L'inquadramento della Clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti e criteri. Pertanto, in sede di apertura di un rapporto con un Cliente, la Società provvede, innanzitutto, ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione previsti dal legislatore europeo e nazionale, attribuendogli dunque una determinata categoria di appartenenza.

Successivamente, la Società può offrire al Cliente – con le modalità che verranno descritte nel seguito– la possibilità di chiedere di essere inserito in un'altra categoria di Clientela, diversa da quella della quale avrebbe altrimenti fatto parte. La classificazione della Clientela, infatti, può essere modificata sia su iniziativa della Società che su richiesta del Cliente; in questa ultima ipotesi, tale variazione risulterà sempre essere subordinata alla valutazione della Società, determinando l'applicazione di regole di condotta diverse.

2.1 Controparti Qualificate

Le Controparti Qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché la Società presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione, nonché i connessi servizi accessori.

Ai sensi dell'Articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del TUF per "**Controparti Qualificate**" si intendono:

- 1) le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'Articolo 106 del D.lgs. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario), le società di cui all'Articolo 18 del D.lgs. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel

² Per comodità di consultazione, nel proseguo del testo, si farà indistintamente riferimento a Cliente o Clientela.

³ Tale definizione è contenuta anche nell'Articolo 35 del Regolamento Intermediari.

rispetto dei criteri di cui alla MiFID 2 e alle relative misure di esecuzione;

- 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di cui sopra di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini.

Inoltre, ai sensi dell'Articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari, sono altresì Controparti Qualificate le imprese, diverse da quelle di cui sopra, di cui ai numeri (1) e (2) del successivo paragrafo 2.2.1 (*Clienti Professionali di Diritto*), a cui sono prestati i menzionati servizi.

La classificazione del Cliente come Controparte Qualificata comporta la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari e si prevede una applicazione limitata delle disposizioni in tema di informativa precontrattuale.

In particolare, in tali casi, la Società non è tenuta ad osservare integralmente gli obblighi di *best execution*, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, tra cui le norme relative all'appropriatezza del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e le regole sulla gestione degli ordini ⁽⁴⁾, salvo alcuni limitati aspetti. Inoltre, potrebbe essere concordata una applicazione limitata degli obblighi informativi *ex ante* ed *ex post* in tema di costi ed oneri.

In ogni caso, nei confronti delle Controparti Qualificate, la Società è tenuta ad agire in modo onesto, equo e professionale e utilizzando comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attività.

2.2 Clienti Professionali

I Clienti Professionali sono i Clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I Clienti Professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio, con una graduazione al ribasso del livello di tutela e delle regole di condotta applicabili nei confronti dei Clienti al Dettaglio (come definiti *infra*).

In particolare, l'Articolo 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Intermediari prevede che per "**Cliente Professionale**" si intende "*...il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'Articolo 6, comma 2-sexies, del TUF*".

La categoria dei Clienti Professionali è composta dai soggetti, privati o pubblici, individuati espressamente come tali in via normativa (i "**Clienti Professionali di Diritto**") e dai soggetti, privati o pubblici, che richiedono di essere considerati Clienti Professionali, in relazione ai quali la Società è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i Clienti

⁴ Peraltro, tali esenzioni non si applicano con riferimento al servizio di collocamento relativamente al quale le Controparti Qualificate sono trattate come Clienti Professionali.

Professionali (i “**Clienti Professionali su Richiesta**”).

2.2.1. Clienti Professionali di Diritto “privati”

Ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari implementativo della MiFID 2, per Clienti Professionali di Diritto, con riferimento a tutti i servizi e strumenti di investimento, si intendono:

- (1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio;
- (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: Euro 20.000.000;
 - fatturato netto: Euro 40.000.000;
 - fondi propri: Euro 2.000.000;
- (3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

2.2.2. Clienti Professionali su Richiesta “privati”

La Società può trattare i Clienti che ne facciano espressa richiesta, diversi da quelli di cui al paragrafo che precede, come Clienti Professionali, purché siano rispettati appositi criteri e le procedure menzionati nella MiFID 2 e nel Regolamento Intermediari. Non è comunque consentito presumere che tali Clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate nel paragrafo 2.2.1. che precede.

La graduazione al ribasso del livello di tutela e delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei

confronti dei Clienti al Dettaglio è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, la Società possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive dell'Unione europea nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del Cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare Euro 500.000;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo (i) al rappresentante legale della società cliente o alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto o quella incaricata ad operare sui depositi della persona giuridica medesima e/o (ii) alla persona giuridica medesima.

Nell'effettuare tale valutazione, la Società si ispira ai principi stabiliti nelle *Q&A on Investor Protection and Intermediaries Topics* (come successivamente modificate ed integrate) dell'ESMA.

2.2.3. Clienti Professionali di Diritto "pubblici"

In base all'Articolo 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236 (*"Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'Articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*), sono Clienti Professionali di Diritto pubblici, con riferimento a tutti i servizi e gli strumenti:

- a) il Governo della Repubblica;
- b) la Banca d'Italia.

2.2.4. Clienti Professionali su Richiesta "pubblici"

Al pari dei Clienti Professionali su Richiesta "privati", anche quei soggetti "pubblici" che non rientrano tra quelli elencati al precedente paragrafo 2.2.3. quali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'Articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ⁽⁵⁾, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali,

⁵ I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

possono richiedere alla Società di essere trattati come Clienti Professionali su Richiesta, a condizione che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- (i) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori ad Euro 40.000.000;
- (ii) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore ad Euro 100.000.000 nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- (iii) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

2.3 Clienti al Dettaglio

La Clientela al Dettaglio è individuata mediante un approccio di tipo residuale, in quanto è rappresentata da tutti coloro che non sono Clienti Professionali (né evidentemente Controparti Qualificate) e ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito (protezione massima) dalla normativa.

Infatti, l'Articolo 35, comma 1, lettera e), del Regolamento Intermediari prevede che per **"Cliente al Dettaglio"** debba intendersi *"...il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata"*.

Alla Clientela al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Società deve loro fornire (tanto in sede precontrattuale quanto di natura *ex ante*, continuativa ed *ex post* in sede contrattuale), l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/ offerti e delle operazioni poste in essere, la ricezione e trasmissione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*).

2.4 Sintesi dei principali livelli di tutela applicabili ai Clienti al Dettaglio, ai Clienti Professionali e alle Controparti Qualificate

TIPOLOGIA DI TUTELA	CLIENTE AL DETTAGLIO	CLIENTE PROFESSIONALE
<p>Obblighi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti nei confronti della Clientela (Articolo 44 del Regolamento Delegato e Articolo 36 del Regolamento Intermediari); - Informazioni complete ai Clienti e potenziali Clienti sulla Società e i servizi che questa offre (Articolo 47 del Regolamento Delegato); - informazioni sugli strumenti finanziari (Articolo 	<p>Tutela integrale</p>	<p>Tutela integrale, con le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di informativa al Cliente sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari: possibilità di dettaglio informativo inferiore e comunque adeguato allo specifico Cliente (Articolo 48, paragrafo 1, del Regolamento Delegato); - informazioni su costi ed oneri:

<p>48 del Regolamento Delegato);</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti (Articolo 49 del Regolamento Delegato); - informazioni sui costi e gli oneri connessi (Articolo 50 del Regolamento Delegato); - informazioni sulla strategia di ricezione e trasmissione degli ordini (Articolo 66 del Regolamento Delegato e Articoli 46 e ss. del Regolamento Intermediari). 		<p>possibilità di applicazione limitata di tale requisito in presenza di apposito accordo con il Cliente (Articolo 50, paragrafo 1, secondo capoverso, del Regolamento Delegato) ⁽⁶⁾;</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni sulla strategia di ricezione e trasmissione degli ordini: il riepilogo della politica pertinente con evidenza dei costi totali cui sono soggetti i clienti con riferimento alla strategia di ricezione e trasmissione degli ordini non è prevista per i Clienti Professionali (Articolo 66, paragrafo 9, del Regolamento Delegato).
Trattamento dei reclami (Articolo 26 del Regolamento Delegato).	SI ⁽⁷⁾	SI
Accordi con il Cliente al Dettaglio e Cliente Professionale: obbligo di forma scritta dei contratti (Articolo 58 del Regolamento Delegato e Articolo 37 del Regolamento Intermediari).	SI ⁽⁸⁾	SI

⁶ Limitazione non applicabile quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato.

⁷ È necessario informare il Cliente al Dettaglio del proprio diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro per le Controverse Finanziarie nei casi specificati dalla Delibera CONSOB 19602 del 4 maggio 2016, nonché in caso di mancato accoglimento, anche parziale, dell'eventuale reclamo da questo proposto.

⁸ In particolare, l'Articolo 37 del Regolamento Intermediari prevede che il contratto con i Clienti al Dettaglio: a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta; indica i corrispettivi spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti; f) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti; g) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio; h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie.

<p>Disciplina dell'adeguatezza (Articoli 55 e 56 del Regolamento Delegato e Articolo 42 del Regolamento Intermediari): richiesta di informazioni al Cliente ed analisi della conoscenza ed esperienza dello stesso (dimestichezza con servizi, operazioni e strumenti finanziari, natura, volume e frequenza operazioni, livello di istruzione e professione) per la comprensione dei rischi che il prodotto o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p> <p>La Società può presumere che il Cliente Professionale abbia il necessario livello di esperienza e conoscenza sui prodotti o servizi o operazioni, fatto salvo quanto specificato per i Clienti Professionali su Richiesta privati o pubblici.</p>
<p>Disciplina degli obblighi di <i>best execution</i> (Articoli 64-66 del Regolamento Delegato e Articoli 46-50 del Regolamento Intermediari).</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p> <p>Nel caso di Clienti Professionali, la selezione e scelta delle piattaforme che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile non è però basata esclusivamente sul corrispettivo totale</p>
<p>Disciplina dei servizi prestati in modalità <i>execution only</i> (Articolo 24, paragrafo 4, della MiFID 2 e Articolo 43 del Regolamento Intermediari): modalità di mera esecuzione per lo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini solo per strumenti finanziari non complessi. La Società esegue l'ordine senza valutare l'appropriatezza dell'operazione (minore tutela per il Cliente) mentre restano fermi gli altri obblighi informativi al Cliente ed il rispetto delle regole in materia di conflitti di interesse.</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>Informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena la Società viene a conoscenza di tali difficoltà (Articolo 67, paragrafo 1, lett. c.), del Regolamento Delegato).</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>
<p>Utilizzo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>

<p>fuori sede (Articolo 30, comma 6, del TUF):</p> <p>sospensione, per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente, dell'efficacia di moduli, proposte e formulari dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede e riconoscimento al Cliente stesso, entro detto termine, del diritto di recedere senza corrispettivi e oneri di alcun genere.</p>		
---	--	--

La classificazione del cliente come Controparte Qualificata comporta la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari e una applicazione limitata delle disposizioni in tema di informativa.

In particolare, in tali casi, la Società non è tenuta ad osservare integralmente gli obblighi di *best execution*, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori, tra cui le norme relative all'appropriatezza del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le regole sulla gestione degli ordini, salvo alcuni limitati aspetti, e le regole in materia di incentivi.

Inoltre, potrebbe essere concordata una applicazione limitata degli obblighi informativi *ex ante* ed *ex post* in tema di costi ed oneri.

In ogni caso, nei confronti delle Controparti Qualificate, la Società è tenuta ad agire in modo onesto, equo e professionale e utilizzando comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attività.

3. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

3.1 Comunicazione alla Clientela della classificazione attribuita

La comunicazione ai nuovi Clienti circa la classificazione attribuita avviene al momento dell'apertura del rapporto contrattuale con la Società (Allegato 1).

La Società provvede ad attribuire la classificazione ad ogni Cliente, dando informazione (per iscritto o su altro supporto durevole) allo stesso della categoria di appartenenza, del diritto a richiedere una diversa classificazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della propria tutela.

La classificazione è effettuata dalla Funzione *Compliance* e deve essere approvata dell'Amministratore Delegato.

3.2 Variazione della classificazione attribuita

La classificazione iniziale comunicata da Invest Italy al Cliente può essere modificata successivamente sia su iniziativa della Società che su richiesta del Cliente stesso.

La Società può su propria iniziativa variare la classificazione verso categorie che assicurino una maggiore tutela dei Clienti dandone comunicazione scritta agli stessi. In particolare, la Società può:

- (i) trattare come Cliente Professionale o Cliente al Dettaglio un Cliente classificato come Controparte Qualificata;
- (ii) trattare come Cliente al Dettaglio un Cliente classificato come Cliente Professionale.

Nel caso in cui la Società constati che un Cliente non soddisfi più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai Clienti Professionali o Controparti Qualificate deve comunque adeguare il livello di protezione variando la classificazione del Cliente.

La Società riconosce il diritto dei Clienti di richiedere una diversa classificazione. L'eventuale variazione sarà comunicata al Cliente (per iscritto o su altro supporto durevole) unitamente alle informazioni sulle variazioni dei livelli di tutela associati. La richiesta può essere formulata esclusivamente sul complesso delle attività e dei servizi di investimento e accessori prestati. Non sono accettate richieste di variazione della classificazione relativamente ad un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o accessorio o di una operazione.

La modifica del livello di protezione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (per esempio, i Clienti Professionali o le Controparti Qualificate che richiedono di essere trattati come Clienti al Dettaglio) ovvero di minore protezione (per i Clienti al Dettaglio che chiedono di essere trattati come Clienti Professionali ovvero per i Clienti Professionali di Diritto che chiedono di essere trattati come Controparti Qualificate). Alle situazioni di richiesta di "minor protezione" sono, poi, sostanzialmente equiparabili quelle situazioni in cui un cliente precedentemente qualificato come Cliente al Dettaglio o Cliente Professionale su Richiesta maturi uno o più dei requisiti per essere qualificato come Cliente Professionale di Diritto.

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del Cliente è rimesso alla valutazione della Società. La valutazione e l'istruttoria circa la richiesta di variazione spetta alla Funzione *Compliance* mentre la decisione finale e l'approvazione dell'esito della richiesta di variazione è di competenza dell'Amministratore Delegato.

Di seguito sono formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione da parte del Cliente. Sono possibili sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela del Cliente (*downgrade*), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (*upgrade*).

3.2.1. Modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente: da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale su Richiesta o da Cliente Professionale di Diritto a Controparte Qualificata (upgrade)

I Clienti al Dettaglio che richiedono di essere trattati come Clienti Professionali su Richiesta rinunciano all'applicazione del maggior livello di tutela riconosciuto dalla normativa.

La richiesta è accordata da Invest Italy solo se – dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, in base ai criteri già illustrati per i Clienti Professionali su Richiesta nei precedenti paragrafi 2.2.2. e 2.2.4. – la Società possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il Cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. È compito del Cliente, pertanto, dimostrare con apposita documentazione, il rispetto dei suddetti requisiti.

Le richieste di classificazione come Cliente Professionale su Richiesta sono oggetto di un'approfondita valutazione da parte della Società, secondo l'*iter* procedurale di seguito descritto:

- (i) il Cliente deve comunicare per iscritto alla Società che desidera essere trattato come Cliente Professionale su Richiesta a titolo generale. Nel caso di Cliente Professionale "pubblico", è necessario allegare alla comunicazione una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario (Allegato 2);
- (ii) una volta ricevuta la richiesta, la Società, comunica per iscritto o su altro supporto durevole ed in modo chiaro al Cliente quali sono le tutele, le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere (Allegato 3);
- (iii) il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni (Allegato 4);
- (iv) la Società, qualora valuti adeguate la competenza, l'esperienza e le conoscenze del Cliente e sussistano i requisiti illustrati, per i Clienti privati, nel precedente paragrafo 2.2.2. e, per i Clienti pubblici, nel precedente paragrafo 2.2.4., comunica al Cliente la sua nuova classificazione di Cliente Professionale su Richiesta (Allegato 5). Nel caso in cui valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata competenza, esperienza e conoscenze in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale

su Richiesta – purché tale rifiuto non appaia in concreto discriminatorio o comunque palesemente lesivo degli interessi del Cliente – informando prontamente il Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole (Allegato 6).

Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, il cliente che effettua la richiesta di *upgrading*, assumendosene la responsabilità, può autocertificare la sussistenza dei requisiti necessari per la classificazione come Cliente Professionale su Richiesta. La Società mantiene piena autonomia nella valutazione delle autocertificazioni.

Qualora il Cliente Professionale su Richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come Cliente al Dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Società.

Se la Società constata che il Cliente non soddisfi più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai Clienti Professionali adotta provvedimenti appropriati, comunicandolo prontamente per iscritto o su altro supporto durevole al Cliente.

La suddetta procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche in caso di richiesta, da parte di un Cliente Professionale di Diritto, di essere qualificato a titolo generale come Controparte Qualificata, al ricorrere dei relativi presupposti.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche al caso dei clienti precedentemente profilati come Clienti al Dettaglio e/o Clienti Professionali su Richiesta che abbiano maturato, nel frattempo, i requisiti per essere qualificati come Clienti Professionali di Diritto (ed eventualmente Controparti Qualificate). In tal caso, tali soggetti dovranno fornire alla Società tutti i documenti e le evidenze da cui emerga, con chiarezza, l'intervenuta acquisizione dei citati requisiti per la verifica da parte di Invest Italy.

3.2.2. Modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente: da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio (downgrade)

I Clienti Professionali possono richiedere per iscritto alla Società di essere trattati a titolo generale come Clienti al Dettaglio se ritengono di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Fermo restando che l'accoglimento della richiesta è soggetto al consenso della Società, quest'ultima comunica (per iscritto o su altro supporto durevole) al Cliente la sua nuova classificazione a valere a titolo generale sul complesso delle attività e dei servizi di investimento e accessori.

Inoltre, la Società riclassifica di propria iniziativa il Cliente Professionale nella categoria del Cliente al Dettaglio qualora sia comunicata dal cliente o accertata dalla Società stessa la perdita dei requisiti legittimanti la permanenza nella categoria di appartenenza. A tal proposito, la Società attua una revisione annuale dei requisiti necessari alla classificazione suddetta, per tutti i soggetti classificati nella categoria dei Clienti Professionali.

Ai fini della comunicazione di cui sopra, la Società utilizza, con gli opportuni correttivi e modifiche, la modulistica allegata alla presente *Policy*.

3.2.3. Modifica del livello di protezione su richiesta del Cliente: da Controparte Qualificata a Cliente Professionale o a Cliente al Dettaglio (downgrade)

La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di richiedere per iscritto alla Società di essere trattato a titolo generale come Cliente Professionale o come Cliente al Dettaglio.

La Società comunica al Cliente (per iscritto o su altro supporto durevole) la sua nuova classificazione a valere a titolo generale sul complesso delle attività e dei servizi di investimento.

Inoltre, la Società riclassifica di propria iniziativa la Controparte Qualificata nella categoria del Cliente Professionale o del Cliente al Dettaglio qualora sia comunicata dal cliente o accertata dalla Società stessa la perdita dei requisiti legittimanti la permanenza nella categoria di appartenenza. A tal proposito, la Società attua una revisione annuale dei requisiti necessari alla classificazione suddetta, per tutti i soggetti classificati nella categoria delle Controparti Qualificate.

Ai fini della comunicazione di cui sopra, la Società utilizza, con gli opportuni correttivi e modifiche, la modulistica allegata alla presente *Policy*.

ALLEGATO 1

[Su carta intestata Invest Italy Sim S.p.A.]

[luogo], [data]

Spett.le [•]

Comunicazione in tema di classificazione della Clientela

Egregio Cliente,

Invest Italy Sim S.p.A. (“**Invest Italy**” o la “**Società**”) è tenuta alla classificazione della propria clientela nelle categorie di (i) “**Cliente al Dettaglio**” ovvero di (ii) “**Cliente Professionale**” ovvero di (iii) “**Controparte Qualificata**”, nonché a dare pronta comunicazione al cliente della classificazione attribuitagli.

Ciò premesso, conformemente ai criteri per la classificazione della clientela stabiliti dalla Direttiva UE 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID 2) e dal regolamento adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. Regolamento Intermediari), nonché sulla base delle informazioni a disposizione di Invest Italy, Vi informiamo di averVi classificato come:

"Cliente Professionale" **"Cliente al Dettaglio"** **"Controparte Qualificata"**

Tale classificazione non è definitiva ed è Vostro onere dare tempestivamente notizia alla Società di qualsiasi cambiamento di rilievo nel Vostro *status* o situazione tali da incidere sulla classificazione attribuitaVi da Invest Italy. Vi informiamo del fatto che è Vostro diritto richiedere una classificazione diversa rispetto a quella che Vi è stata assegnata: in tal caso, la variazione della classificazione potrà avvenire secondo le modalità indicate nella "*Policy Classificazione della Clientela*" di Invest Italy. Vi informiamo altresì del fatto che laddove venga richiesto e da noi positivamente valutato il passaggio dalla categoria "Cliente al Dettaglio" alla categoria "Cliente Professionale" ovvero, il passaggio dalla categoria “Cliente Professionale” alla categoria “Controparte Qualificata”, ciò comporterà la riduzione delle tutele riconosciuteVi anche con riferimento alle regole di condotta e all’informativa pre-contrattuale e contrattuale. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione, non esitate a contattarci ai recapiti di seguito indicati: tel. + 39 02 [•]; email: [•].

Cordiali saluti.

[•]

Amministratore Delegato

Invest Italy Sim S.p.A.

ALLEGATO 3

[Su carta intestata Invest Italy Sim S.p.A.]

[luogo], [data]

Egregi/o Signor/i

[●]

[●]

Oggetto: Comunicazione di minor tutela

Con riferimento alla Sua/Vostra del [●] con cui ci chiede/te di variare la classificazione attribuita Le/Vi da [Cliente al Dettaglio in Cliente Professionale su Richiesta/ Cliente Professionale di Diritto in Controparte Qualificata] **[Nota Invest Italy SIM: da adattare]**, Le/Vi comunichiamo che la modifica della classificazione comporta la perdita delle protezioni e dei diritti di indennizzo derivante dalla non applicabilità alla categoria [dei Clienti Professionali/delle Controparti Qualificate] **[Nota Invest Italy SIM: da adattare]** delle rilevanti disposizioni normative previste (i) dalla Direttiva UE 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID 2); (ii) dall'Articolo 45 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017; (iii) dall'Allegato 3 al regolamento adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. Regolamento Intermediari) ed in particolare di prendere atto che tale classificazione comporta, *inter alia*:

[Nota Invest Italy: da usare in caso di upgrading a Cliente Professionale]

- (i) un dettaglio inferiore circa le informazioni sugli strumenti finanziari, sulla loro natura e sui rischi (Articolo 48, Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (ii) una possibile applicazione limitata degli obblighi informativi in materia di costi ed oneri in presenza di specifico accordo (Articolo 50, paragrafo 1, secondo capoverso, Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (iii) la presunzione sul livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali è stato classificato come Cliente Professionale (Articolo 56, paragrafo 1, secondo capoverso, Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (iv) la possibilità di selezionare e scegliere le piattaforme che permettano di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile sulla base di criteri diversi dal corrispettivo totale (Articoli 64-66 Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (v) l'esenzione per la Società circa l'obbligo di fornire il riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali cui sono soggetti i Clienti (Articolo 66 Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (vi) l'esenzione per la Società circa l'obbligo di informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena la Società viene a conoscenza di tali difficoltà (Articolo 67, paragrafo 1, lett c) Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (vii) la disapplicazione della disciplina dell'offerta fuori sede con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alla facoltà di recesso attribuita al Cliente nel caso, *inter*

alia, di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo al servizio di collocamento (Articolo 30, paragrafo 6, D.Lgs. 58/1998).

[Nota Invest Italy: da usare in caso di upgrading a Controparte Qualificata]

- (i) un dettaglio inferiore circa le informazioni sugli strumenti finanziari, sulla loro natura e sui rischi (Articolo 48 Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (ii) una possibile applicazione limitata degli obblighi informativi in materia di costi ed oneri in presenza di specifico accordo (Articolo 50, paragrafo 1, secondo capoverso, Reg. delegato UE n. 565/2017), ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti;
- (iii) la non applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dell'appropriatezza di cui all'Articolo 56, paragrafo 1, secondo capoverso, Reg. delegato UE n. 565/2017;
- (iv) la disapplicazione dell'obbligo di forma scritta per il contratto che stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali della Società e della Controparte Qualificata (Articolo 58 Reg. delegato UE n. 565/2017);
- (v) la disapplicazione della regola di *best execution* e delle regole di gestione degli ordini (Articoli 64 e ss. Reg. delegato UE n. 565/2017), fatta eccezione per gli ordini con limite di prezzo;
- (vi) la disapplicazione della disciplina degli incentivi di cui agli Articoli 51 e ss. del Regolamento Intermediari;
- (vii) la disapplicazione della disciplina dell'offerta fuori sede con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alla facoltà di recesso attribuita al Cliente nel caso, *inter alia*, di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo al servizio di collocamento (Articolo 30, paragrafo 6, D.Lgs. 58/1998).

Rimaniamo in attesa di un Suo/Vostro cenno di assenso per poter perfezionare l'esame valutativo della richiesta inoltrata.

Distinti saluti.

[•]

Amministratore Delegato

Invest Italy Sim S.p.A.

ALLEGATO 5

[Su carta intestata Invest Italy Sim S.p.A.]

[luogo], [data]

Egregi/o Signor/i

[•]

[•]

Oggetto: Accoglimento

Con riferimento alla Sua/Vostra richiesta del [•] di variazione della classificazione attribuita Le/Vi da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale su Richiesta/ da Cliente Professionale di Diritto a Controparte Qualificata **[Nota Invest Italy SIM: da adattare]**, a seguito del processo di valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze in Suo/Vostro possesso/del ricorrere dei presupposti per la qualificazione come Controparte Qualificata **[Nota Invest Italy SIM: da adattare]**, Le/Vi comuniciamo (i) che riteniamo di poter accogliere la suddetta richiesta e (ii) la Sua nuova classificazione come Cliente Professionale su Richiesta/Controparte Qualificata **[Nota Invest Italy SIM: da adattare]** sul complesso delle attività e dei servizi di investimento e accessori prestati da Invest Italy Sim S.p.A., che Le/Vi garantisce una minor tutela, così come previsto dalla normativa in vigore.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

[•]

Amministratore Delegato

Invest Italy Sim S.p.A.

ALLEGATO 6

[Su carta intestata Invest Italy Sim S.p.A.]

[luogo], [data]

Egregi/o Signor/i

[•]

[•]

Oggetto: Mancato accoglimento

Con riferimento alla Sua/Vostra richiesta del [•] di variazione della classificazione attribuita Le/Vi da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale su Richiesta/da Cliente Professionale di Diritto a Controparte Qualificata **[Nota Invest Italy SIM: da adattare]**, a seguito del processo di valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze in Suo/Vostro possesso, Le/Vi comunichiamo che riteniamo di **NON** poter accogliere la suddetta richiesta.

Confermiamo pertanto la Sua/Vostra attuale classificazione di Cliente al Dettaglio/ Cliente Professionale di Diritto **[Nota Invest Italy SIM: da adattare]**, sul complesso delle attività e dei servizi di investimento e accessori prestati da Invest Italy Sim S.p.A., che Le/Vi garantisce la [massima] **[Nota Invest Italy SIM: per il caso di Cliente al Dettaglio]** tutela prevista dalla normativa in vigore.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

[•]

Amministratore Delegato

Invest Italy Sim S.p.A.